

La guida. I 50 casi risolti sullo stop al contante all'interno



PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI



www.ilssole24ore.com/norme
Tutti i documenti con interpretazione e commento

Lunedì 13 Febbraio 2012 - N. 43

www.ilssole24ore.com

Governance. Le modifiche del Dl semplificazioni

Società di capitali: sindaco unico a doppio binario

Nelle imprese di minori dimensioni il controllo «rafforzato» è opzionale

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Una vera e propria rivoluzione nell'assetto dei controlli societari: è quanto emerge dal Dl semplificazioni (Dl 5/2012), che con l'articolo 35 innova notevolmente la normativa in tema di organo sindacale e di revisione legale dei conti nella Srl (materia regolata dall'articolo 2477 del Codice civile) e di organo sindacale nella Spa (con conseguente modifica dell'articolo 2397 del Codice civile). Le nuove regole, in particolare, delineano un modello a doppio binario per ciascuna delle due tipologie di società.

Caso per caso

Iniziando dalle novità per le Spa, il nuovo comma 3 dell'articolo 2397 stabilisce che:

- se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. In particolare, ci sono i presupposti del bilancio abbreviato quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non siano superati due dei seguenti limiti: 4,4 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale, 8,8 milioni di euro di ricavi, 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio;
- si deve invece nominare il collegio sindacale al posto del sindaco unico se ciò è previsto dallo statuto societario;
- qualora dal bilancio d'esercizio emerge il venir meno dei presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, l'assemblea deve provvedere alla nomina del collegio sindacale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da cui risulta l'assenza dei presupposti (in mancanza, scaduti 30 giorni, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato).

Per le Srl, invece, sono previste regole diverse. In particolare:

- lo statuto può prevedere la nomina facoltativa di un organo di controllo - monocratico o collegiale - o di un revisore. Attenzione: se è prevista la nomina di un organo di controllo e non si opta esplicitamente per la sua composizione collegiale, si tratta necessariamente di un organo monocratico;
- è obbligatoria la nomina «dell'organo di controllo o del revisore» (quindi pare proprio che si tratti di una alternativa) in una serie di casi espressamen-

te elencati nei commi 2 e 3 dell'articolo 2477:

- se il capitale della Srl non è inferiore a 120mila euro;
- se la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- se la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- se la Srl per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti che impediscono la redazione del bilancio in forma abbreviata (l'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati);
- all'organo di controllo della Srl (monocratico o collegiale che sia) si applicano le norme previste per il collegio sindacale della Spa;
- quando la nomina è obbligatoria, a essa provvede (entro 30 giorni) l'assemblea che approva il bilancio dal quale risulta il superamento dei limiti che rendono la nomina obbligatoria. In mancanza, alla nomina provvede

de il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. Ad ogni modo, per le Srl resta ferma la norma di carattere transitorio (articolo 13-bis della legge 183/2011, come inserito dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del Dl 212/2011) secondo la quale nelle Srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

I due modelli

Si delinea così un sistema a doppio binario. Nell'ambito della Spa, infatti, si possono distinguere due soluzioni. Primo: la "grande Spa", e cioè quella che deve redigere il bilancio in forma ordinaria, in cui l'organo di controllo è obbligatoriamente collegiale e la revisione legale dei conti è affidata a un revisore (o società di revisione) a meno che lo statuto riservi l'attività di revisione dei conti al collegio sindacale (riserva che però non può essere effettuata se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato). Secondo: la "piccola Spa", e cioè quella che può redigere il bilancio in forma abbreviata, nella quale l'organo di controllo è il sindaco unico (a meno che lo statuto sociale imponga la collegialità dell'organo), che deve essere un revisore legale dei conti. Anche qui la revisione legale dei conti è affidata a un revisore (o società di revisione) a meno che lo statuto, se la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, riservi l'attività di revisione dei conti all'organo sindacale.

Un meccanismo a doppio binario vale anche per le società a responsabilità limitata. Nella "grande Srl" l'organo di controllo è il sindaco unico (o se lo statuto così dispone) il collegio sindacale o il revisore; rientra in questa tipologia la società che redige il bilancio in forma ordinaria sia quella che, anche se non redige il bilancio ordinario, ha i parametri dimensionali individuati nell'articolo 2477, commi 2 e 3, del Codice civile per l'obbligatorietà dell'organo di controllo.

Nella "piccola Srl", invece, l'organo di controllo non deve essere attivato, salvo volontaria scelta in tal senso fatta nello statuto sociale, e questo vale per la Srl che non redige il bilancio in forma ordinaria e che non ha i parametri dimensionali individuati nell'articolo 2477, commi 2 e 3, Codice civile, per l'obbligatorietà dell'organo di controllo.

Il quadro delle regole

SITUAZIONE	DISCIPLINA PRIMA DELLA LEGGE 183/2011	DISCIPLINA CON IL DL SEMPLIFICAZIONI
1 LE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SRL)		
Non ricorrono i parametri dimensionali ex articolo 2477, commi 2-3	Collegio sindacale facoltativo	È facoltativa la nomina del sindaco unico, o collegio sindacale o revisore
Capitale pari o superiore a 120mila euro (articolo 2477, comma 2)	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore
Redazione del bilancio consolidato (articolo 2477, comma 3, lettera a)		
Controllo di società obbligata alla revisione legale (articolo 2477, comma 3, lettera b)	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o, su opzione, collegio sindacale o revisore
Non superamento di due parametri: 50 dipendenti e/o ricavi di 8,8 milioni e/o attivo di 4,4 milioni (articolo 2477, comma 3, lettera c)		
Funzione di revisione legale dei conti (articolo 2477, comma 5)	Affidata al collegio sindacale salvo disposizione statutaria che la affida al revisore	Si nomina un revisore con o senza l'organo sindacale. In alternativa, si affida la revisione all'organo sindacale
2 LE SOCIETÀ PER AZIONI (SPA)		
Spa con bilancio ordinario (articolo 2397 del Codice civile)	Collegio sindacale obbligatorio	Collegio sindacale obbligatorio
Spa con bilancio abbreviato (articolo 2397 del Codice civile)	Collegio sindacale obbligatorio	Sindaco unico obbligatorio o, in forza di apposita clausola statutaria, collegio sindacale
Funzione di revisione legale dei conti (articolo 2409-bis)	Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria - se la Spa non è tenuta al bilancio consolidato - collegio sindacale	Revisore o, in forza di apposita clausola statutaria - se la Spa non è tenuta al bilancio consolidato - organo sindacale

Il caso particolare. Gli enti di interesse pubblico

Istituti bancari, Sim e Sgr «chiamano» il monitoraggio

La Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti è, a sua volta, obbligata a dotarsi dell'organo sindacale. È quanto stabilito dall'articolo 2477, comma 3, lettera b), del Codice civile, come innovato dal Dlgs 39/2010, risolvendo così una notevole questione interpretativa sollevata nel vigore della normativa vigente. È ad esempio il caso della Srl che controlla una Spa, società quest'ultima obbligata alla revisione legale dei conti (articolo 2409-bis del Codice civile).

Se dunque è stato sciolto un dubbio, non tutte le questioni sono però state soppite, in quanto l'articolo 16, comma 2, Dlgs 39/2010, dispone che «negli enti di interesse pubblico» (che sono, ad esempio, le società quotate, le banche, le Sim, le Sgr, gli intermediari finanziari

di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario), «nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale» (espressione che ora va letta come «organo sindacale», eventualmente monocratico).

La norma non pone problemi interpretativi quando questi enti di interesse pubblico sono Spa o Srl obbligate ad avere l'organo sindacale: qui è chiaro infatti che all'organo sindacale non possono essere attribuite funzioni di revisione legale. Ma quando si tratti di Srl di per sé non obbligate ad avere il controllo sindacale, resta da stabilire se da questo divieto (di cui al predetto

articolo 16, comma 2, del Dlgs 39/2010) discenda un obbligo implicito di nomina dell'organo sindacale o se invece si possa ritenere che si tratti di un caso di Srl ove vi sia la presenza del revisore legale ma non di quella dell'organo sindacale.

Sebbene la scelta del legislatore di imporre la nomina dell'organo sindacale solamente alla Srl che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» sembra un notevole indizio per ritenere che non debba essere nominato l'organo sindacale nel caso della società controllata da un «ente di interesse pubblico» o con esso sottoposta a comune controllo, c'è un argomento opposto altrettanto forte: infatti, non appare plausibile che, nel contesto di società talmente "sensibili", quali quelle di cui all'ar-

articolo 16, comma 2, del Dlgs 39/2010 (ove è vietato attribuire all'organo sindacale la funzione di revisione contabile) possa esistere una "nicchia" di società che abbiano il revisore legale, ma non l'organo sindacale oppure che, addirittura, non abbiano alcun organo di controllo.

In conclusione, la nomina dell'organo sindacale dovrebbe essere obbligatoria in questi casi:

- Srl che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 3, lettera b, del Codice civile);
- Srl che abbia la qualifica di «ente di interesse pubblico» (ad esempio perché si tratti di una Srl emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati oppure strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante);
- Srl che controlla (o è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con) un ente di interesse pubblico.

Le alternative

Revisione legale «a scelta» nella Srl

Una delle conseguenze che il Dl semplificazioni provoca nel sistema dei controlli della Srl è l'invasione dei revisori legali dei conti nel campo d'azione dei sindaci. È vero che la frequente coincidenza delle due qualifiche nella stessa persona probabilmente riduce l'impatto pratico delle nuove norme, ma vanno valutate le ricadute sull'assetto complessivo di corporate governance delle Srl.

Anzitutto, si nota che se, da un lato, l'organo di controllo della Srl è normalmente costituito dal sindaco monocratico, lo statuto può, in alternativa, disporre che l'organo di controllo sia collegiale o che sia prevista la nomina di un revisore (persona fisica o società di revisione). Inoltre, visto che è stata abrogata la previsione per cui nella Srl all'organo sindacale compete anche la revisione dei conti, a meno che lo statuto non affidasse tale funzione al revisore o alla società di revisione, e visto che ora all'organo di controllo della Srl «si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le Spa», d'ora innanzi, anche nella Srl, la revisione legale dei conti sarà svolta dal revisore o dalla società di revisione, a meno che lo statuto (se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato) non affidi questa funzione all'organo sindacale.

Ebbene, se è comprensibile aver permesso ai soci della Srl di scegliere tra composizione monocratica o collegiale dell'organo sindacale, assai meno comprensibile è la "fungibilità" tra l'organo sindacale e il revisore legale dei conti. Infatti, per dare un senso all'espressione normativa, pare di doversi concludere che:

- quando nella Srl è obbligatoria l'attivazione delle funzioni di controllo, esse possono essere svolte, in alternativa, da un sindaco individuale, da un collegio sindacale o da un revisore legale (o società di revisione);
- se lo statuto non dice nulla, l'organo di controllo è il sindaco unico;
- se lo statuto attribuisce il controllo al revisore legale, questi può compiere evidentemente solo i controlli propri della sua qualità professionale (e quindi non i controlli cui sono preposti i sindaci);
- se è nominato invece un organo sindacale (per lo svolgimento dei controlli di legalità), va pure nominato un revisore (per il controllo dei conti), a meno che lo statuto, se la Srl non è tenuta al consolidato, non attribuisca all'organo sindacale anche la revisione dei conti.

www.formazione.ilssole24ore.com

24 ORE [24 ORE FORMAZIONE] EVENTI

VENDERE ALL'ESTERO: STRATEGIE DI MARKETING E RETI DI VENDITA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Milano, 26 e 27 marzo 2012

Brochure e scheda d'iscrizione
WWW.FORMAZIONE.ILSOLE24ORE.COM

Servizio Clienti
Tel. 02 5660 1887
Fax 02 7004 8801
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Il Sole 24 ORE Formazione ed Eventi
Milano - via Monte Rosa, 51
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 bis
Organizzazione con sistemi di qualità certificati ISO 9001:2008

FISCO

TELEFISCO/1

Prelievo uniforme sui titoli di Stato

Anche i pronti contro termine su titoli pubblici scontano la tassazione del 12,5 per cento. Il chiarimento è arrivato con il decreto cresci-Italia (1/2012) che è intervenuto a coordinare alcune disposizioni contenute nella manovra di Ferragosto. Intanto è stato pubblicato il modello Unico PF 2012: il quadro RT richiede l'indicazione dei dati necessari per il calcolo della plusvalenza. > pagina 2

FISCO

TELEFISCO/2

Valore «normale» per i beni ai soci

Il valore di mercato dei beni concessi ai soci va inteso come il «valore normale» definito dall'articolo 9 del Tuir, ossia come il prezzo mediamente praticato sugli stessi beni e i servizi in condizione di libera concorrenza. > pagina 3

I beni ai soci vanno comunicati entro il 2 aprile

LAVORO

BUSTE PAGA

Datori di lavoro, è l'ora del Cud 2012

Conto alla rovescia per la predisposizione del Cud 2012, che i datori di lavoro dovranno preparare entro il prossimo 28 febbraio. Tra le principali novità, gli acconti (alla luce del taglio del 17% disposto lo scorso autunno dal Governo Monti), le regole in materia di Tfr e il contributo di solidarietà per i redditi annui oltre la soglia di 300mila euro. > pagina 9

EDILIZIA & AMBIENTE

AREE DISMESSE

Riquilibrificazione in cerca di sprint

In tempi di crisi per l'edilizia, la riquilibrificazione delle aree dismesse resta un'opzione interessante per gli sviluppatori: le ultime disposizioni nazionali (dal Dl 70/2011 alla manovra salva-Italia) e le norme regionali non sono però servite a risolvere i nodi procedurali ed economici che riguardano le bonifiche e le varianti. > pagina 11

TUTTA LA MANOVRA
in un unico e completo archivio.

TUTTO MANOVRA 2012

ABBONAMENTO ONLINE

Sistema Frizziera 24

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 19,90* IN PIÙ.